



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Farmacia F.Ili Gargano S.n.c., in persona del legale rappresentante *p.t.*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Saitta, domiciliato ex art. 25 cpa
presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

contro

Comune di Messina, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso
dall'avvocato Giuseppe Losi, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Catania
Segreteria in Catania, via Milano 42a;

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina, Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina non costituiti in giudizio;

Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

Francesco Paolo Bonina, Maria Lina Santa Tuzza non costituiti in giudizio;
Donatella Marchesini, rappresentata e difesa dagli avvocati Oriana Ortisi, Luisa Pullara, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luisa D'Urso, in Catania, via Vincenzo Giuffrida 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

-quanto al ricorso introduttivo:

-della deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/C del 10-11-2015 nella parte in cui ha statuito "di approvare il piano di individuazione delle sedi farmaceutiche previste territorialmente nell'area comunale geograficamente posizionate; del parere favorevole espresso dall'A.S.P. di Messina con nota prot. n. 5378 del 20-11-2015; di ogni altro atto connesso, ivi compreso, se esistente, del provvedimento dell'Assessorato Regionale con il quale è stata messa a concorso la sede farmaceutica n.73 di nuova istituzione in San Filippo Inferiore/San Filippo Superiore/c.da Giovannello, compreso ove necessario il D.D.G. del 24-12-2012.

-quanto al primo atto di motivi aggiunti:

del DDG 4/7/16 n.1229 di approvazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione bandite con il concorso straordinario predetto;

-quanto al secondo atto di motivi aggiunti:

del DDG 2/3/17 n.380 di avvio della procedura di interpello dei candidati situati in posizione utile nella graduatoria;

-quanto al terzo atto di motivi aggiunti:

del DDG 18/7/17 n.1417 con cui si dispone che la procedura di interpello per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso, avrà luogo dal 20 al 25 agosto 2017, nella parte in cui

si include fra le sedi da assegnare quella del comune di Messina indicata al n. 73

dell'allegato A al DDG n.415/17.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina, dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, e di Donatella Marchesini;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le argomentazioni proposte dai ricorrenti a dimostrazione del presunto danno grave ed irreparabile che deriverebbe dall'esecuzione degli atti impugnati non sembrano al Collegio sufficienti a comprovare la sussistenza del presupposto del *periculum in mora*, in considerazione del fatto che il pregiudizio individuale – peraltro solo temuto – risulta cedevole nella necessaria comparazione con i contrapposti interessi pubblici ad un ampliamento e miglioramento dell'assistenza farmaceutica per tutti gli utenti;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati tramite pubblici proclami, con le modalità già individuate nella relativa istanza. In particolare:

a) la parte ricorrente dovrà ottemperare agli adempimenti entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della presente decisione;

b) l'Amministrazione regionale resistente dovrà comunicare presso gli indirizzi di posta elettronica dei controinteressati – ove posseduti - l'avvenuta pubblicazione del prescritto avviso; non potrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, il disposto avviso e tutta la documentazione ivi inserita; dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel

quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della presente ordinanza, con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; dovrà, inoltre, curare che sull'<home page> del suo sito internet venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Le dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, e parte ricorrente, pena l'improcedibilità del ricorso, dovrà dare prova del compimento dei prescritti adempimenti a suo carico e dell'avvenuta pubblicazione, entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) mediante deposito della documentazione presso la segreteria di questo TAR.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta),

respinge la domanda cautelare avanzata con l'ultimo ricorso per motivi aggiunti.

Autorizza i ricorrenti ad integrare il contraddittorio con le modalità ed i termini indicati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente FF

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Bruno

IL PRESIDENTE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO